

ACCORDO QUADRO

Tra

CRUL - Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio

e

CREA – Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, (d'ora in poi CRUL) legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore Prof. Stefano Ubertini, Rettore dell'Università della Tuscia, con sede in Via S. Maria in Gradi n. 4, Viterbo;

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via della Navicella 2/4, 00184 Roma, rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi che agisce in qualità di Presidente dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PREMESSO CHE

- **Il CRUL:**

- ✓ È stato istituito con il DPR del 27 gennaio 1998, n. 25, in particolare l'art. 3, che disciplina la composizione dei comitati regionali di coordinamento, l'elezione del Rettore che presiede il comitato e l'individuazione della sede universitaria per il supporto tecnico e amministrativo e il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, orientamento, diritto allo studio, alta formazione professionale, formazione continua, utilizzo delle strutture universitarie, e il coordinamento con il sistema scolastico e le istituzioni formative regionali.
- ✓ Include università che sviluppano offerta formativa in materia di ricerca scientifica, sia curriculare che integrata nei piani di studio e nei percorsi di aggiornamento per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo;
- ✓ Intende collaborare con istituzioni ed enti che operano nel settore della ricerca scientifica per arricchire le proprie attività didattiche e di ricerca, favorendo l'interazione tra il mondo accademico e il contesto professionale;

- **Il CREA:**

- ✓ É il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- ✓ Sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;
- ✓ Svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;
- ✓ Fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- ✓ Assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;
- ✓ Fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- ✓ Fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare
- ✓ Svolge, su specifica richiesta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- ✓ Può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- ✓ Svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
- ✓ Svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- ✓ Favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- ✓ Promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- ✓ Svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
- ✓ Svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

- ✓ Svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
 - ✓ Promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
 - ✓ Favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
 - ✓ Contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;
 - ✓ Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- Le parti, congiuntamente, concordano che è interesse comune valorizzare e potenziare le sinergie tra istituzioni nel rispetto di ruoli e competenze proprie;
 - Le parti, congiuntamente condividono l'intento di promuovere il confronto e il dialogo delle Istituzioni con il sistema universitario, al fine di sostenere la diffusione dei saperi e lo scambio di conoscenze ed esperienze;
 - I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.
 - Le parti, quindi, nell'ambito del rispettivo interesse istituzionale, intendono formalizzare un rapporto di collaborazione e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 2

Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, nel rispettivo ambito istituzionale, per realizzare gli obiettivi comuni. CREA e CRUL realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante accordi operativi, sentiti i propri Centri e Strutture interessati. Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i

servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso le Università.

Articolo 3

Impegni delle Parti e oneri finanziari

L'attuazione del presente Accordo sarà disciplinata mediante specifici accordi operativi o esecutivi nei quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise:

- Il CRUL assicura il raccordo con le Università che abbiano espresso la propria adesione alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente Accordo, promuovendo, per tutta la durata dello stesso, lo sviluppo di forme di reciproca intesa e cooperazione;
- Il CREA cura la progettazione e l'erogazione delle iniziative didattiche e di ricerca mediante propri esperti, assicurando le risorse necessarie a tal fine.

Gli accordi operativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi accordi attuativi di cui all'articolo 2. Ciascuna parte si farà carico dei costi della propria attività.

Art. 4

Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 5

Proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, risultanti dall'attività di ricerca condotta in comune dal personale delle parti, saranno di proprietà congiunta. I risultati delle attività svolte in comune saranno a disposizione delle Parti,

le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 6

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano che i dati personali contenuti nel presente Protocollo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle Parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dell'accordo stesso, saranno trattati conformemente al GDPR e al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino ai termini prescrizionali, eventualmente applicabili, previsti dalla legge. Gli interessati possono esercitare, alle condizioni previste dalla normativa in materia, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR). I singoli accordi attuativi, di cui all'art. 4 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, verranno stabiliti i rispettivi ruoli e responsabilità in relazione alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative di collaborazione. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it,

Articolo 7

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Durata e Recesso

Il presente accordo avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno sei mesi a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 9

Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto. La natura riservata

delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
2. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 10

Foro competente

Al fine del presente accordo ciascuna delle parti elegge il proprio domicilio legale nella propria sede, indicata in epigrafe. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca in tutto o in parte la presente, sarà valida solo se concordata e sottoscritta. Per quanto non regolato espressamente si rinvia alle norme di legge.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo quadro e dei successivi accordi attuativi sarà competente il foro di Roma in via esclusiva.

Articolo 11

Registrazione e bollo

Il presente accordo sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 04 della Tariffa parte 2 Allegata al DPR 131/1986.

L'imposta di bollo relativa alla eventuale registrazione sarà assolta dalla Parte proponente.

Il presente atto si compone di n. 07 pagine.

Per CRUL

Per CREA

Il Presidente p.t.

Il Presidente

Prof. Stefano Ubertini

Prof. Andrea Rocchi

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 8 (Durata) e 10 (Foro competente) del presente protocollo d'intesa.

Per accettazione

CRUL

CREA

Il Presidente p.t.

Il Presidente

Prof. Stefano Ubertini

Prof. Andrea Rocchi

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.